



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI PASTENA | GIUSEPPINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 903/02 depositato il 15/02/2002
- avverso AVVISO DI RETTIFICA n° [REDACTED] I.V.A. 1996 contro: AGENZIA ENTRATE I.V.A. TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 903/02

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

17/12/2012

ora 09:00

SENTENZA

N°

90-1-13

PRONUNCIATA IL:

17-12-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23-1-13

Il Segretario

R.SS

RIZZATO

RGR 903/02

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORRENTE: [REDACTED] rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro nel cui studio è domiciliata in Taranto Corso Umberto 150,

CONTRO Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA di Taranto;

ATTO IMPUGNATO: Avviso di Rettifica n. [REDACTED], **EMESSO DA:** Ufficio IVA di Taranto; **NOTIFICATO IL:** 17.12. 2001; **IMPOSTA :** imposta IVA - accertamento mediante parametri; **ANNO D'IMPOSTA:** 1996; **MAGGIORE RICAVO ACCERTATO AI FINI IVA.:** pari a € 19.337.000.

FATTO: con l'impugnato avviso di Rettifica l'ufficio, dopo aver accertato un maggior importo di ricavi rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente, che svolge attività di fabbricazione di prodotti di panetteria, per un importo di € 213.044.00 , ha rettificato, ai sensi dell'art. 3, commi da 181 a 189 della legge 549/95 l'importo IVA sulla sorta del DPCM 29.1.1996.

MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE: nullità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo dei criteri forniti da un DPCM; violazione dei principi costituzionali; omessa indicazione di come si sia giunti a determinare i parametri; nullità dell'avviso di accertamento stante l'approssimazione ed irragionevolezza dello strumento utilizzato; erroneo utilizzo di presunzioni semplici ed infatti non ha considerato che: la panetteria opera in un piccolo centro: Statte; parte della farina è venduta al dettaglio; il 51% della produzione è venduta all'ingrosso con ridotti margini di guadagno.

In definitiva – sostiene il ricorrente – lo strumento dei parametri risulta essere scarsamente affidabile e il calcolo dell'ufficio risulta essere frutto di inattendibilità dello strumento di accertamento utilizzato (parametri). Ritiene inoltre che l'ufficio non ha motivato né controdedotto alle specificazioni della composizione del ricavo della contribuente. Chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, la rideterminazione dei ricavi e quindi dell'imposta IVA da pagare.

SVOLGIMENTO: si costituisce l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni presentate il 17.9.2002. Con tale atto l'Ufficio conferma la validità del proprio operato e la legittimità del sistema dei parametri. Chiede il rigetto del ricorso.

Nell'udienza del 13.7.2011 il Collegio sospende il giudizio ai sensi dell'art. 39 del D.L. 98/11.

Successivamente, all'udienza del 17.12.2012 le parti si riportano ai propri atti ed alle proprie conclusioni e ne chiedono l'accoglimento senza far riferimento al D.L. di cui innanzi.

MOTIVI DELLA DECISIONE: è indispensabile esprimersi innanzitutto sull'annosa e nota questione della legittimità dell'accertamento tramite il sistema dei parametri che sono, com'è noto, delle misure standard che devono però essere applicate concretamente a ciascuna situazione reale. Il Collegio concorda con l'orientamento generale della dottrina e giurisprudenza in ordine alla legittimità del sistema dei parametri.

Concorda però anche sugli approfondimenti in ordine alla reale situazione del contribuente accertato, per cui l'applicazione dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard di settore in sé considerati ma nasce in esito ad un confronto con il contribuente sugli aspetti concreti.

La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto con lo standard prescelto e – soprattutto – con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (giurisprudenza prevalente v. Sent. Cass. Civ. Sez. Trib. n. 19223 del 7.11.2012 e precedenti).

Dagli atti prodotti in giudizio risulta che alcuna controdeduzione in merito alle ragioni di scostamento è stata espressa dall'Ufficio pertanto l'applicazione dei parametri in questo giudizio non appare corretta. Tanto, anche in conformità all'orientamento della giurisprudenza, per cui l'atto impugnato - a prescindere dall'avviso di accertamento che potrebbe avere una motivazione sua propria e quindi avere una sorte giudiziaria differente - risulta illegittimo.

Il Collegio non può che prendere atto delle risultanze del presente giudizio, esaminate collegialmente da tutti i suoi componenti.

Le spese, considerata la complessità della materia, possono essere compensate.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla gli atti impugnati. Spese di giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio il 17.12.2012.

IL RELATORE

(Dott. Espico Viola)



IL PRESIDENTE

(Dott. Giulio Filiberti)

